

Allegato A) al n.114.439/7907 di repertorio

S T A T U T O A.DI.SUB

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione denominata: «A.DI.SUB Associazione Didattiche Subacquee», in breve: «A.DI.SUB».

Art. 2 - Sede


L'Associazione ha sede in Bologna. Il Consiglio Direttivo può istituire filiali, rappresentanze, delegazioni, uffici e sedi secondarie sia in Italia che all'Estero.

L'Assemblea dei Soci, a maggioranza qualificata, può deliberare il trasferimento delle sede Sociale altrove, purché in Italia.

Art. 3 - Scopo Sociale

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha natura commerciale e non persegue alcun fine di lucro, tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Scopo principale e generale dell'Associazione è quello di rappresentare ad ogni livello e nei confronti di chiunque, sviluppandone l'affermazione e tutelandone gli interessi, in particolare nei rapporti con le Autorità Istituzionali quali Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Parlamento e ogni Ente interessato al settore presentandosi come associazione di cate-



goria propositiva e di riferimento, le seguenti categorie di

operatori, costituiti dalle organizzazioni operanti in Italia,

in qualunque forma strutturate e anche se con sede all'estero

e/o di diritto estero:

- organizzazioni che operano nel settore della didattica sub-

acquea e sono definite come «Agenzie Didattiche di Certifica-

zione», occupandosi professionalmente della formazione, di-

stribuzione, diffusione e divulgazione di norme tecniche, di

materiali didattici, di metodi e di programmi di insegnamento

e addestramento all'attività subacquea ricreativa e sportiva a

tutti i livelli, compresi quelli professionali di Istruttore,

aiuto Istruttore e Guida Subacquea, nonché del rilascio, tra-

mite Istruttori qualificati da esse stesse specificamente abi-

litati e autorizzati, di brevetti e di certificati di attesta-

zione del livello di capacità conseguito dagli allievi;

- organizzazioni, diverse dalle Agenzie Didattiche di Cer-

tificazione, che in qualsiasi modo contribuiscono alla divul-

gazione delle attività subacquee attraverso la formazione e/o

la ricerca scientifica e/o ambientale nell'ambito subacqueo, e

quelle che operano in campi didattici, culturali, tecnici o

scientifici in qualsiasi modo connessi con le attività subac-

quee ricreative e sportive e che possono essere di supporto

alle attività delle Agenzie Didattiche di Certificazione.

Nell'ambito di tale scopo generale, l'Associazione, in parti-

colare:

a) coordina, tutela e promuove gli interessi delle categorie e dei settori di attività in cui operano i Soci;

b) adotta e promuove in tutta la comunità subacquea, impegnando i Soci alla loro osservanza, le norme tecniche uniformi, definite «standard», predisposte dalla RSTC EUROPE, considerata come la organizzazione più qualificata a livello internazionale nello sviluppo degli standard minimi di addestramento e di sicurezza nelle attività subacquee ricreative e sportive, e che costituisce un riconosciuto e affidabile riferimento in materia regolamentare nelle attività dette;

c) favorisce e promuove iniziative a tutela diretta dell'ambiente marino, in cui si svolgono le attività subacquee ricreative e sportive;

d) cura gli interessi dei Soci, e in particolare quelli di tutta la categoria delle Agenzie Didattiche di Certificazione, presso le istituzioni nazionali e comunitarie che si occupano del settore o che in qualsiasi modo interferiscono con esso;

e) favorisce e promuove iniziative di pubbliche relazioni atte a rappresentare, nei limiti e per gli scopi del presente Statuto, i Soci nei rapporti con gli interlocutori esterni, siano essi pubblici che privati, nazionali e/o comunitari;

f) rappresenta i Soci di fronte alle istituzioni nazionali e comunitarie, tutelandone gli interessi sia dal punto di vista legislativo che economico e produttivo, stimolando l'azione di sviluppo e proposta alle istituzioni demandate, con par-



ticolare riguardo al comparto turistico ed ambientale;

g) stipula accordi di carattere generale, sia a livello nazionale che comunitario, a favore e nell'interesse dei Soci;

h) fornisce ai Soci consulenza e informazione diretta su problemi sia specifici che generali, e quegli altri servizi e utilità che vengono stabiliti nel tempo dagli organi dell'Associazione;

i) organizza e promuove studi di settore, ricerche, seminari, convegni, dibattiti ed altre iniziative di rilevanza su temi di generale interesse per la categoria rappresentata;

j) promuove, organizza e partecipa a fiere e manifestazioni dedicate o idonee a rappresentare il settore subacqueo in genere, anche se inserito o connesso con altri settori quali quelli dell'industria, dei viaggi e del turismo;

k) collabora con ogni ente privato o pubblico alla formazione, allo sviluppo e alla diffusione in Italia delle norme e regolamenti, a qualsiasi livello, che in qualsiasi modo possano riguardare l'attività subacquea ricreativa e sportiva, la sua pratica, l'addestramento al suo esercizio, la qualificazione dei soggetti autorizzati ad insegnarla e a svolgere attività di organizzazione e guida di immersioni ed escursioni subacquee, in particolare supportando e diffondendo gli «standard» relativi alle certificazioni ISO ed EN in materia di attività subacquea ricreativa e tecnica;

l) formula proposte e fornisce pareri e consulenze tecniche



L'Associazione, su delibera dell'Assemblea dei Soci può aderire ad altre Associazioni, Federazioni, od Organizzazioni nazionali ed internazionali che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali delle categorie rappresentate, anche in via indiretta, e delle attività subacquee ricreative e sportive in genere. Può anche aderire, su delibera del Consiglio Direttivo, ad Organizzazioni nazionali o internazionali che si occupino di problemi economici, tecnici e laburistici che comunque possano interessare le categorie rappresentate.

#### Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata.

#### SOCI

#### Art. 5 - Soci

Sono Soci dell'Associazione esclusivamente i soggetti che operano nei settori di attività descritti nel precedente articolo 3, e si distinguono in:

a) Agenzie Didattiche di Certificazione che sono anche membri della RSTC Europe.

b) Agenzie Didattiche di Certificazione che non sono anche membri della RSTC Europe, purché rispettino nella loro attività gli standard minimi imposti dalla RSTC Europe o siano certificati ISO od EN.

c) Tutti gli altri soggetti, anche diversi dalle Agenzie Di-

dattiche di Certificazione, previsti nell'articolo 3.

I Soci possono:

essere Imprese individuali o società, fornite di personalità giuridica e non, associazioni, fondazioni ed altri enti, riconosciuti e non;

avere sede sia in Italia che all'estero;

avere o meno fini di lucro.

Non possono essere Soci le Agenzie Didattiche di Certificazione che non rispettano gli «standard» minimi imposti dalla RSTC Europe o non sono almeno certificati ISO od EN, e le persone fisiche a titolo personale.

Sono Soci tutti i soggetti suddetti che, possedendone i requisiti e previa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, siano iscritti nel libro Soci e siano in regola con la quota associativa.

Lo status di Socio non è trasmissibile.

Art. 6 - Modalità di iscrizione

L'iscrizione avviene mediante presentazione di una domanda redatta su apposito modulo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'aspirante socio con la quale quest'ultimo dichiara di accettare le norme statutarie e l'eventuale Regolamento dell'Associazione.

Nella domanda l'aspirante socio deve espressamente indicare le persone designate a rappresentarlo nell'Associazione. I rappresentanti degli aspiranti soci devono dare piena affidabili-



tà sotto il profilo legale e morale e devono avere i poteri

per rappresentare validamente la volontà dell'aspirante socio.

Alla domanda devono essere allegati i documenti che saranno

ritenuti necessari per la corretta individuazione dell'aspi-

rante socio e dei suoi rappresentanti, e per la verifica dei

requisiti richiesti per l'ammissione allo status di socio.

Gli aspiranti soci devono altresì assicurare di svolgere le

loro attività nel rispetto delle leggi e/o regolamenti di tem-

po in tempo vigenti riferibili al settore subacqueo. Se Agen-

zie Didattiche di Certificazione, i loro standard minimi di

insegnamento devono uguagliare o superare quelli imposti dalla

RSTC Europe oppure certificati conformi alle norme EN od ISO

in materia.

La domanda di iscrizione, corredata dai documenti e dalle di-

chiarazioni richieste, viene valutata da parte del Consiglio

Direttivo, che delibera sul suo accoglimento.

La delibera positiva del Consiglio Direttivo comporta il di-

ritto dell'aspirante socio ad essere iscritto nel libro Soci

e il suo obbligo al versamento delle somme previste a suo ca-

rico. Sino al versamento integrale di tali somme l'iscrizione

resterà sospesa, unitamente alla qualifica di Socio.

La delibera negativa dovrà essere adeguatamente motivata e

contro di essa l'aspirante socio non ammesso può ricorrere,

entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera, all'Assem-

blea dei Soci che deciderà definitivamente a maggioranza qua-



correttezza, buona fede, onestà.

Qualora l'Associazione dovesse aderire ad un ente nazionale federativo, il Socio ha l'obbligo di attenersi anche ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale. L'Associazione dal canto suo si impegna a promuovere l'eventuale completo inquadramento degli associati nelle componenti territoriali del sistema confederale.

#### Art. 9 - Sanzioni

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni, da parte del Consiglio Direttivo:

- a) sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea;
- b) decadenza dei loro rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- c) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- d) sospensione dell'erogazione dei servizi associativi.

Le sanzioni saranno applicate in alternativa o anche cumulativamente in relazione alla gravità dell'inadempimento.

E' ammesso il ricorso all'Assemblea da parte del Socio che ha subito la sanzione, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento. La pendenza del ricorso non ha effetto sospensivo.

#### Art. 10 - Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie: il Socio può disdire la propria adesione a mezzo raccomandata a.r. da inviare al Consiglio Direttivo, presso la sede legale dell'Associazione, almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale; la disdetta ha comunque decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo all'invio;

b) esclusione per morosità: decorsi 31 giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento della quota associativa annuale, salva la sua sospensione da tutti i suoi diritti di Socio (compreso quello di voto) e il suo obbligo di versare la quota per l'anno in corso, il Socio moroso può essere escluso dalla Associazione con delibera del Consiglio Direttivo; in questo caso, il Socio escluso può essere riammesso solo dietro presentazione di una nuova domanda di iscrizione;

c) esclusione per inadempienza agli obblighi statutari: il Consiglio Direttivo esclude il Socio nei confronti del quale sia stata accertata, nell'esercizio della sua attività, la ripetuta violazione o inosservanza degli standard della RSTC Europe o di qualunque altro obbligo statutario; la delibera di esclusione diviene definitiva se non è impugnata, entro 15 giorni dalla sua notifica, con ricorso all'Assemblea che decide definitivamente; il Socio che dimostri di aver rimediato alla inadempienza può essere riammesso con delibera del Consiglio Direttivo confermata dall'Assemblea di Soci;

d) radiazione: il Consiglio Direttivo può emettere delibera di radiazione nei confronti del Socio che:



o commetta azioni contrarie allo scopo Sociale o con esso incompatibili;

o compia atti di qualunque genere, all'interno o all'esterno dell'Associazione, che siano riprovevoli, disonorevoli o scorretti;

o ostacoli, in qualunque modo, il buon andamento delle attività Sociali.

La delibera di radiazione assunta dal Consiglio Direttivo comporta la immediata sospensione del Socio radiato da ogni suo diritto nell'ambito della Associazione, ma per divenire definitiva essa deve essere ratificata dall'Assemblea in una seduta nella quale sia specificamente convocato il Socio interessato e l'argomento sia esposto all'ordine del giorno. L'Assemblea procederà in contraddittorio con l'interessato, salvo il caso in cui questo non si presenti, ad una disamina degli addebiti e delibererà sulla ratifica del provvedimento di radiazione o sulla sua revoca. In quest'ultimo caso il Socio sarà immediatamente riammesso in tutti i suoi diritti.

Il Socio definitivamente radiato non può essere più ammesso, salvo qualora nel suo organico sia sostituito il soggetto fisico che si è reso responsabile dei fatti che hanno determinato la sua radiazione e previa nuova domanda di iscrizione, parere positivo del Consiglio Direttivo e delibera di riammissione da parte dell'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata.

I Soci receduti, esclusi o radiati, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

**Organi dell'Associazione**

**Art. 11 - Organi**

Gli organi Sociali sono:


- l'Assemblea dei Soci (con funzioni decisionali);
- il Presidente (con funzioni direttive)
- il Consiglio Direttivo (con funzioni gestionali ed esecutive)
- il Collegio dei Revisori (eventuale, se nominato, con funzioni di controllo)

**Assemblea**

**Art. 12 - Composizione e Funzionamento**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i Soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento delle quote dovute. Essa, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in territorio nazionale. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza e gradatamente, da un Consigliere o altro Socio nominato tra i presenti.



Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio, per la redazione del verbale e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra i Soci.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio, scelto dal Consiglio stesso.

#### Art. 13 - Convocazioni

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente, o, in caso di impedimento, da un Consigliere, e deve avvenire almeno quindici giorni prima della riunione mediante comunicazione ai Soci a mezzo posta, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica o altro mezzo purchè sia possibile verificarne la effettiva ricezione da parte del destinatario.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, entro 2 (due) mesi dalla fine di ciascun esercizio (31 dicembre di ciascun anno) e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata se lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio o almeno un terzo dei Soci in regola, con precisazione dell'ordine del giorno richiesto e degli argomenti da trattare e su cui deliberare.

#### Art. 14 - Diritti di partecipazione


Possono prendere parte all'Assemblea i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

I Soci partecipano all'Assemblea nella persona fisica di chi

legalmente li rappresenta nei rapporti con i terzi, ovvero per delega da parte di tale soggetto a un terzo, persona fisica, o ad altro Socio. In tale ultimo caso il legale rappresentante del Socio delegato, o la persona da quest'ultimo delegata, rappresenta anche il Socio delegante. Ogni Socio non può però rappresentare in Assemblea, personalmente o a mezzo del suo delegato, più di un altro Socio.

Le deleghe non possono essere conferite a Soci che siano anche componenti del Collegio dei Revisori, laddove questi fossero stati nominati.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la validità delle convocazioni, delle deleghe e della costituzione dell'Assemblea, nonché la regolarità e legittimità delle sue deliberazioni.



#### Art. 15 - Quorum costitutivo e deliberativo

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci in regola. Essa delibera, di norma, a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui sia espressamente richiesta dallo Statuto una maggioranza qualificata, nel qual caso la maggioranza è sempre dei due terzi dei Soci in regola.

L'Assemblea delibera sulla approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale presentato dal Consiglio Direttivo, sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, e su ogni questione che il Consiglio Direttivo o almeno un